

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 24 MARZO 1953

(104<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BOGGIANO PICO

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme sulla riscossione delle rette di speditività » (N. 2812) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . Pag. 862, 863  
MINIO . . . . . 862

« Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato » (N. 2849) (Di iniziativa del deputato Molinaroli) (Approvata dalla Camera dei deputati):

RICCIO, *relatore* . . . . . 866, 867  
DONATI . . . . . 866, 867

« Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza » (N. 2852) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 868, 869  
RICCIO . . . . . 868  
ZOTTA . . . . . 868

« Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato » (N. 2860) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RICCIO, *relatore* . . . . . Pag. 871, 872  
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 871, 872  
CASTAGNO . . . . . 872

(Approvazione)

« Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto » (N. 2806) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 864

« Esenzione fiscale per la proiezione nelle scuole e la importazione di films didattici » (N. 2809) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 864

« Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare » (N. 2845):

PRESIDENTE . . . . . 865

« Estensione agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (N. 2853) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 870

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera » (N. 2859) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 871

« Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio » (N. 2863) (Di iniziativa del deputato Chiostergi ed altri) (Approvata dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 881

La riunione ha inizio alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Allegato, Baracco, Bergamini, Bergmann, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Castagno, Ceschi, Coffari, Donati, Fantoni, Fedeli, Lamberti, Lepore, Mancinelli, Menotti, Milillo, Minio, Pallastrelli, Rinaldi, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Sinfioriani, Terracini, Tosatti e Zotta.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sulla riscossione delle rette di spedalità » (N. 2812) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla riscossione delle rette di spedalità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Si tratta di una semplificazione per la riscossione delle rette di spedalità da parte dei Comuni. La Commissione finanze e tesoro ha dato il suo parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo disegno di legge si richiama al decreto legislativo del 5 gennaio 1948, n. 36; infatti con quel provvedimento, in considerazione delle gravi difficoltà in cui si dibattevano i Comuni da una parte e gli ospedali dall'altra, si ritenne opportuno disporre, per il quinquennio 1° gennaio 1948 - 31 dicembre 1952, l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali, con diritto di rivalsa da parte dello Stato verso i Comuni debitori.

Lo Stato ha messo a disposizione del Ministero dell'interno 14 miliardi; tale Ministero fa i pagamenti per conto dei Comuni agli ospedali e a sua volta ricupera dai Comuni le somme prestate con una dilazione di 18 mesi.

In tal modo si sono messi gli ospedali in condizione di recuperare le somme che loro dovevano i Comuni e si è concessa ai Comuni stessi una dilazione maggiore nel pagamento di quella quota che lo Stato ha anticipato ai singoli ospedali.

Fino ad oggi erano i Prefetti che premevano sui Comuni per ottenere il rimborso delle somme dovute allo Stato: ma, essendo sorte in proposito delle difficoltà, è stato introdotto il termine di 18 mesi anziché quello di un anno per rimborsare le somme dovute allo Stato; in secondo luogo l'Intendenza di finanza è stata incaricata della riscossione delle somme dovute, di modo che questa, alla scadenza dei termini, ha diritto di invitare gli esattori a trattenerne sulle quote dovute ai Comuni le somme che questi ultimi debbono allo Stato.

Con questi 14 miliardi si fanno, in pratica, operazioni per 30 miliardi, perchè, man mano che vengono rimosse le somme, il Tesoro le riassegna al Ministero dell'interno e così è possibile concedere nuove anticipazioni.

Dopo tali chiarimenti, raccomando vivissimamente alla Commissione di approvare il disegno di legge.

MINIO. In linea di massima sono favorevole alla approvazione di questo disegno di legge perchè ne comprendo l'importanza e la necessità.

È nota purtroppo la situazione nella quale si trovano molti ospedali i quali, molto spesso, devono attendere per un lungo tempo prima che i Comuni paghino; ritengo, pertanto, che questa proposta sia la miglior soluzione fino a quando le spedalità saranno a carico dei Comuni e fino a che i Comuni si troveranno nelle difficoltà economiche in cui oggi si trovano.

Ho però una preoccupazione, che non è strettamente inerente al disegno di legge ma sulla quale voglio richiamare l'attenzione della Commissione e soprattutto del rappresentante del Governo. Al posto dei Prefetti intervengono le Intendenze di finanza le quali devono provvedere a riscuotere le somme loro spettanti, attraverso le esattorie; in altre parole le esat-

torie comunali sono tenute a versare alla Intendenza di finanza quelle somme che lo Stato ha anticipato, trattenendole in primo luogo sull'importo delle partecipazioni ai tributi dello Stato. Quando, poi, queste non siano sufficienti si passa ad operare altre trattenute sulle imposte comunali e sui ruoli delle imposte comunali. La mia preoccupazione nasce dal fatto che non pochi Comuni si troveranno in notevole difficoltà, perchè, mentre le spese cadono in modo inesorabile sui Comuni, molte delle entrate dei Comuni non hanno l'effetto che dovrebbero avere, perchè tutto un meccanismo viene messo in moto per impedire ai Comuni di usufruire di quanto loro spetta.

Infatti, sono andate recentemente in vigore delle nuove disposizioni per la finanza locale ed è ancora presto per dire i risultati che queste nuove disposizioni potranno dare; ma prima ancora che esse producano i loro effetti, tendenti a portare un sollievo alle finanze comunali, si mette in moto un nuovo meccanismo avverso ai Comuni che finisce per annullare in gran parte il gettito delle imposte, così che, mentre le spese sono quelle che sono e continuano a far carico sui Comuni, le entrate previste finiscono per dare risultati molti diversi da quelli che si prevedevano.

Ad esempio, è noto come una delle innovazioni portate in materia di finanza locale sia stata quella dell'estensione delle imposte di consumo su nuovi generi; se non che ci sono le Commissioni provinciali che determinano il valore dei generi, sui quali si deve determinare questa imposta, e questi generi vengono accertati per un terzo del loro valore reale, per cui alla fine il gettito si riduce del 50, 60, 70 per cento.

Ora noi chiediamo che i Comuni vengano tutelati e difesi e non abbandonati alla mercè delle Commissioni e degli organismi che non si curano delle disposizioni di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei ha premesso che la materia non è pertinente a questo disegno di legge; dichiaro, pertanto, che vorrei trattarla in altra sede. In ogni modo, posso dire che, anche nei bilanci integrati, tra le spese, devono risultare le somme per speditività, e quando tratteniamo que-

ste somme lo facciamo perchè esse sono iscritte in bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di speditività, sono richiamate in vigore con decorrenza 1º gennaio 1953 ed hanno effetto fino al 30 giugno 1957, con le aggiunte e le modificazioni disposte dalla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Ministero dell'interno, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica ai prefetti delle provincie, cui appartengono i Comuni debitori, l'elenco delle anticipazioni effettuate entro l'esercizio finanziario precedente, ai fini della loro notifica ai Comuni medesimi ed ai rispettivi esattori.

I Comuni suddetti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione per l'esercizio finanziario successivo le somme dovute da ciascuno di essi. Le iscrizioni omesse, ritardate od incomplete sono effettuate o regolarizzate, d'ufficio, dalla Giunta provinciale amministrativa.

(È approvato).

#### Art. 3.

I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica prevista nell'articolo precedente, danno notizia alle Intendenze di finanza dell'ammontare delle somme dovute da ciascun Comune per rette di speditività.

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale e contemporaneamente al versamento delle rate delle imposte erariali, curano il versamento presso la sezione di tesoreria provinciale di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune l'importo corrispondente.

Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli delle imposte comunali.

In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge.

(È approvato).

#### Art. 4.

I Comuni interessati, entro sei mesi dalla notifica prevista nell'articolo 2, devono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di spedalità verso coloro che vi siano tenuti ai termini di legge. L'importo delle spedalità da recuperare è stanziato fra le entrate dei bilanci di previsione dei Comuni medesimi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Per le anticipazioni previste nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, il Ministero del tesoro provvederà, con propri decreti, alla riassegnazione nel bilancio del Ministero dell'interno delle somme versate in tesoreria dagli esattori comunali ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto » (N. 2806) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Valutazione ai fini del trattamento di pensione del servizio prestato dal personale del Corpo delle guardie

di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il servizio prestato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dal personale appartenente al Corpo stesso o ai soppressi Corpi di polizia in qualità di trattenuto o di richiamato per esigenze eccezionali, a' termini della legge 1° settembre 1940, n. 1373, è considerato utile ai fini della pensione.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere relativo, previsto in lire 46.000.000 per il pagamento delle pensioni permanenti ed in lire 170.000.000 per il pagamento una volta tanto degli arretrati, sarà fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo n. 54 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Esenzione fiscale per la proiezione nelle scuole e la importazione di films didattici » (N. 2809) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione fiscale per la proiezione nelle scuole e la importazione di films didattici », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le proiezioni dei films didattici riservate agli alunni delle scuole, sono esentate dal pagamento dei diritti erariali.

(È approvato).

Art. 2.

I films di carattere didattico, importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi alla importazione in esenzione dal dazio doganale.

Le autorizzazioni saranno rilasciate di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero delle finanze previa esplicita dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione, con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale.

(È approvato).

Art. 3.

È fatto divieto di destinare i films indicati nel primo comma dell'articolo 2 ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare » (N. 2845).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento da lire 2.400.000 a lire 5.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1952, della sovvenzione straor-

dinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare ».

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1952, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare è elevata da lire 2.400.000 a lire 5.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 3.900.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1952-53, dalla presente legge, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione ed approvazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Molinaroli: « Norme integrative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato » (N. 2849) (Approvata dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Molinaroli: « Norme interpretative della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, già approvata dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**RICCIO, relatore.** Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, con la legge 5 giugno 1951 furono fissate le norme di attuazione dei ruoli speciali transitori che erano stati stabiliti con decreto 6 aprile 1948.

All'articolo 13, settimo comma, della legge 5 giugno 1951 si dispone: « Gli impiegati di cui ai commi primo e sesto del presente articolo possono essere promossi ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* soltanto in soprannumero e nella medesima proporzione in cui possono essere promossi ai medesimi gradi gli impiegati dei ruoli organici del grado immediatamente inferiore, abbiano o meno questi ultimi maturata l'anzianità per l'ammissione allo scrutinio o agli esami di promozione ». Questo comma fa riferimento ai commi primo e sesto che riguardano gli impiegati non di ruolo in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, inquadrati nei ruoli speciali transitori o che abbiano ottenuto la nomina in ruolo organico.

Tra tesi massima e tesi minima nell'applicazione pratica di questo provvedimento sono intervenute difficoltà ed è emersa la necessità di stabilire norme interpretative. Il deputato Molinaroli ha presentato questa proposta di legge che ha il solo scopo di specificare meglio quello che è il contenuto della legge 5 giugno 1951 con la quale si stabilì l'accesso ai gradi superiori in rapporti ai posti disponibili. Propongo, pertanto, alla Commissione di approvare questa proposta di legge.

Comunico poi che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Lucifredi, che si occupa della materia, non potendo essere presente, ha fatto sapere che il Governo è completamente d'accordo col testo approvato dalla Camera dei deputati, testo che ha avuto anche il parere favorevole dei vari Ministeri interessati.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora agli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il comma 7° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, va inteso nel senso che le promozioni ivi previste in soprannu-

mero sono conferibili nella proporzione precisata sia agli impiegati del comma 1°, sia agli impiegati del comma 6°, fermo peraltro che gli impiegati del comma 1° concorrono alla promozione col beneficio dell'anzianità computabile ai soli fini dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, mentre gli impiegati di cui al comma 6° possono far valere la propria anzianità speciale anche ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Ai fini previsti dal comma precedente, non si applicano le disposizioni che prescrivono, per le promozioni del personale, un minimo di appartenenza al ruolo o di permanenza nel grado inferiore, intendendosi utile, a tali fini, il complesso di anzianità di ruolo ordinario e di ruolo transitorio congiunto con l'anzianità speciale, attribuita a norma dei commi 1° e 6° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(È approvato).

#### Art. 2.

La proporzione stabilita dall'articolo 13, 7° comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, è costituita dai termini  $R : P = T : X$ .

*R* rappresenta il numero degli impiegati del ruolo organico appartenenti al grado immediatamente inferiore a quello da conferire per promozione. In questo primo termine non vanno compresi gli impiegati in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 aventi diritto al beneficio di cui al comma 1° o al comma 6° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

*P* rappresenta:

1° quando si tratti di applicare la legge 1° dicembre 1949, n. 868, il numero dei posti vacanti nel grado in cui debbano effettuarsi le promozioni;

2° quando si tratti degli esami per le promozioni ai gradi VIII del gruppo *A* e IX del gruppo *B*, il numero dei posti messi a concorso;

3° quando si tratti di promozioni al grado XI del gruppo *C*, il numero dei posti messi a concorso per esami o il numero dei posti riservati alle promozioni per anzianità congiunta al merito.

Agli effetti della legge 1° dicembre 1949, n. 868, si intendono vacanti e pienamente disponibili i posti resisi tali al 31 dicembre 1950 e ancora non assegnati al 24 giugno 1951, esclusa qualsiasi riduzione nel loro numero per eventuali riserve di accantonamento non ancora attuate alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376.

T rappresenta:

1° quando si tratti di promozioni da conferire in base alla legge 1° dicembre 1949, n. 868, il numero degli impiegati beneficiari dell'anzianità di cui al 6° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376;

2° quando si tratti di promozioni per esame ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B o di promozione per esame, ovvero per anzianità congiunta al merito, al grado XI di gruppo C, il numero degli impiegati dei ruoli speciali transitori di cui al comma 1° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e degli impiegati di qualunque grado inferiore di cui al comma 6° successivo.

In quest'ultimo caso concorrono a formare il numero anche quegli impiegati di cui al 6° comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, i quali non abbiano goduto i benefici della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

X rappresenta: il numero dei posti di grado 8° del gruppo A, 9° del gruppo B, 11° del gruppo C da conferire in soprannumero agli impiegati di cui al precedente termine T.

RICCIO, *relatore*. Con questo articolo non si fa altro che specificare, con una proporzione esatta, adeguandolo alle singole circostanze dei vari gruppi e categorie, il settimo comma in cui tutto questo era genericamente accennato.

DONATI. Debbo rilevare che la forma di questo articolo è del tutto nuova per una norma legislativa.

RICCIO, *relatore*. È tuttavia una formula molto precisa, che risponde perfettamente allo scopo. Ne propongo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Art. 3.

Nei confronti del personale di cui la promozione per esame sia prevista dai singoli ordinamenti per un grado diverso da quello indicato per i vari gruppi nel 7° comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, detto comma si applica con riferimento al grado previsto dai suddetti ordinamenti.

(È approvato).

### Art. 4.

Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo C in applicazione dell'articolo 13, comma 3°, della legge 5 giugno 1951, n. 376, si può prescindere dal possesso del titolo di studio.

RICCIO, *relatore*. Con questo articolo si vuole prescindere dal possesso del titolo di studio per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo C, dato che il personale di gruppo C, che verrà sistemato in base alla legge, è formato da persone che hanno dato per anni prova della loro capacità nello svolgimento delle loro mansioni, che sono poi mansioni di ordine che non richiedono un'ampia cultura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la proposta di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza » (N. 2852) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza

diritto a trattamento di quiescenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro ha dato il suo parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poichè per i carabinieri e le guardie di finanza venne applicata una norma analogica, ragioni di equità e di giustizia determinano a far sì che anche per le forze di pubblica sicurezza siano applicate le stesse disposizioni. Quando le forze di pubblica sicurezza sono state richiamate, in periodo di guerra, non hanno avuto nessun riconoscimento del periodo di servizio prestato. L'indennità che si propone di concedere con questo disegno di legge è appunto un premio che viene dato ai richiamati e ai trattenuti in servizio. Si tratta di una indennità *una tantum*, pari ad una mensilità di stipendio o a 30 giorni di paga base integrati dall'importo mensile della indennità speciale di pubblica sicurezza e dalla indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e dal 12° della 13<sup>a</sup> mensilità per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.

L'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, avuto riguardo al grado dei richiamati ed ai periodi del richiamo, ammonta a lire 132 milioni, di cui 24 a favore di coloro che sono stati già ricollocati in congedo e 108 a favore del personale per il quale verrà disposto il collocamento in congedo.

La spesa che, tenuto conto della gradualità dei ricollocamenti in congedo, graverà per lire 60 milioni sull'esercizio in corso e per il residuo su quello venturo e, eventualmente, sui successivi, potrà essere fronteggiata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio corrente e del capitolo corrispondente dei bilanci successivi.

RICCIO. Questo disegno di legge viene a coincidere con l'attuazione, sia pure parziale, di un voto espresso dalla nostra Commissione in sede di discussione del bilancio dell'Interno per l'esercizio scorso. Mi dichiaro, pertanto, favorevole alla sua approvazione.

ZOTTA. Anch'io do la mia piena adesione a questo provvedimento e colgo l'occasione per

pregare l'onorevole Sottosegretario per l'interno di volere vivamente raccomandare al Ministro dell'interno il grave problema che angustia gli agenti di pubblica sicurezza, problema che fu oggetto di un intervento, molto vivace e simpaticamente commentato dalla stampa, del senatore Canaletti Gaudenti. In quell'occasione richiamammo l'attenzione del Senato su tre questioni fondamentali, delle quali una è la famosa indennità viveri. La nostra richiesta si riassume in questa proposizione: vi è un'uguaglianza di trattamento, stabilita da una norma inconfutabile, fra gli agenti di pubblica sicurezza ed i carabinieri. Tale norma è stata violata nel campo esecutivo nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza nel senso che, mentre l'indennità viveri è stata concessa ai carabinieri, agli agenti è stata negata. La questione è stata portata dinanzi all'Autorità giurisdizionale competente, che però non ha dato soddisfazione agli agenti perchè si tratta di un rapporto giuridico privatistico più che pubblicistico e gli agenti di pubblica sicurezza hanno mosso le loro doglianze non tempestivamente. La questione giuridica assume in tale caso valore politico ed anche etico-morale poichè l'agente di pubblica sicurezza militarizzato, col rigore della disciplina, non ha potuto far valere i suoi diritti quando era in servizio ed ha atteso quindi il suo collocamento in congedo per farne istanza al Ministero. Ma intanto è decorso quel termine breve di decadenza che è concesso e ciò ha distrutto ogni possibilità di ricorribilità dinanzi all'Autorità giurisdizionale competente. Ora abbiamo una situazione giuridica sostanziale così configurata: una norma che stabilisce eguaglianza di trattamento fra carabinieri ed agenti di pubblica sicurezza, richiamo dell'Amministrazione ad una norma procedurale per negare il riconoscimento di questo diritto, sotto il punto di vista puramente giuridico, agli agenti di pubblica sicurezza: l'Autorità giurisdizionale non poteva che dar torto agli agenti. Ed è per questo che intervengo per chiedere che si faccia eventualmente in proposito un apposito disegno di legge; è vero che si tratta di provvedere a circa 35 mila agenti di pubblica sicurezza e che occorrerà una somma notevole, ma, di fronte alle esigenze della giu-



stizia, non esistono proporzioni di numeri e di cifre.

Colgo l'occasione della discussione di questo provvedimento per esprimere il mio pensiero su un'altra questione, ed in questo penso di interpretare anche il pensiero del senatore Canaletti Gaudenti che parlò della questione quando si discusse del bilancio dell'Interno. Vi è, infatti, l'istanza dei numerosi avventizi che entrarono nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza nel 1948 in occasione delle elezioni con l'etichetta di straordinari, per un arruolamento che doveva durare al massimo sei mesi; ma invece, dal 1948 ad oggi, essi sono rimasti in servizio. Per un giovane il decorso di sei anni significa in qualche maniera una limitazione o addirittura una eliminazione definitiva delle poche possibilità di scelta che gli si presentano per una sistemazione definitiva. Sicchè questi giovani si troverebbero in una situazione grave se oggi fossero estromessi dal Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Per quale ragione, allora, lo Stato, che ha a sua disposizione questi agenti devoti e fedeli, non deve provvedere alla loro sistemazione giuridica, onde far sì che essi possano lavorare con tranquillità, avendo uno stato giuridico come tutti i lavoratori pubblici e privati?

Un terzo punto è, infine, quello concernente la sistemazione degli ufficiali di pubblica sicurezza i quali hanno un ruolo molto ristretto, per cui si verifica la situazione che i concorsi vanno quasi deserti; non essendovi alcuna prospettiva di carriera non si può pensare che possano accorrere a quei concorsi elementi di primo piano, mentre quel servizio richiede uomini che abbiano cultura e senso di responsabilità.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sul primo punto, sollevato dal senatore Zotta, si è già discusso dinanzi alla Camera dei deputati e diversi deputati si sono fatti eco del desiderio manifestato dal senatore Zotta. Purtroppo ciò che impedisce una soluzione è il fatto che occorrerebbe un miliardo e mezzo per poter attuare le proposte fatte. Vorrei, inoltre, far notare che l'indennità, che fu concessa ai carabinieri e che si deplora non sia stata concessa anche agli agenti di pubblica sicurezza, fu estesa ai carabinieri che

erano in zona di guerra, mentre la Pubblica sicurezza non si trovò mai in quella condizione. Dico questo per rilevare che, accanto alla questione formale del termine in cui doveva essere fatta valere l'azione, a pena di decadenza, c'è anche un elemento sostanziale. Comunque, mi renderò interprete presso il Ministro dell'interno del desiderio ancora una volta manifestato dalla Commissione per porre fine al malcontento degli agenti che sono in parte in servizio e in parte in congedo.

Per quel che riguarda gli agenti aggiunti, accade che ogni giorno degli aggiunti diventino definitivi perchè si determinano continuamente vacanze di posti. Il problema però esiste, tanto più che noi speriamo e crediamo che, col tempo, il Corpo della Polizia debba diminuire, per cui sarà sufficiente un numero inferiore di agenti.

Per ciò che riguarda gli ufficiali di pubblica sicurezza mi renderò interprete della necessità di creare dei gradi più alti in modo da attirare i giovani verso quella carriera.

ZOTTA. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per l'interno delle sue assicurazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 1º settembre 1940, n. 1373, collocati o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o a trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità speciale di pubblica sicurezza e della indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13ª mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.

(È approvato).

## Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo precedente, la misura dello stipendio o paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione della indennità è quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

(È approvato).

## Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, valutato in complessive lire 132.000.000, si farà fronte, per l'esercizio 1952-1953, mediante riduzione dell'importo di lire 60.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Per la quota residua, a carico degli esercizi successivi, si farà fronte con riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello suindicato.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Estensione agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (N. 2853) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948 », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 e successive modificazioni, sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

## Art. 2.

La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

(È approvato).

## Art. 3.

Le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e nell'articolo 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai quali siano estese le disposizioni previste nell'articolo 1 della presente legge che siano in possesso dell'idoneità fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.

(È approvato).

## Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1952-53 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera » (N. 2859)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera », già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1952-53, la concessione di un contributo di lire 2.500.000 a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri)

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo 1 viene fronteggiata con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 157 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato** » (N. 2860)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato » già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha dato parere favorevole per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa.

RICCIO, *relatore*. Ricordo che la questione della situazione del personale degli Archivi di Stato è già stata presa in considerazione altre volte, in sede di bilancio del Ministero dell'Interno. Con questo disegno di legge non si realizza una sistemazione definitiva e conforme a quelli che erano i *desiderata* degli studiosi e dell'Unione nazionale amici degli archivi, ma, quanto meno, si viene incontro a parecchie delle loro richieste, migliorando la carriera con la soppressione del gruppo B e aggiungendo nelle tabelle una certa revisione dei diritti fissi di archivio per revisione. Vi è taluno che non è soddisfatto, e che vorrebbe altri miglioramenti: ma poichè la legge è da lungo tempo attesa dagli interessati, essendo già stata approvata dalla Camera dei deputati, se noi la modificassimo, sia pure in meglio, rischieremmo di non farla entrare in vigore. Pertanto, ritengo di doverne proporre la approvazione nel testo della Camera.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Con questo disegno di legge si aumenta il numero del personale, ma bisogna tener presente che si tratta di aumento veramente limitato. Infatti, nel 1911 il personale degli Archivi di Stato venne fissato in 360 unità; a 38 anni di distanza, il personale di detta amministrazione è salito a 422 unità: con questo disegno di legge si aggiungono altre 23 unità. Bisogna tener presente che il numero degli Archivi è aumentato: infatti, questi sono passati da 19 a 60 e nell'annata ne saranno costituiti altri 7, dato che va sempre più aumentando la massa dei documenti che affluiscono, sia per donazione, sia per legge, agli Archivi

di Stato. È da notare che la sezione diplomatica, ad esempio, dell'Archivio di Stato di Firenze conta non meno di 100 mila codici e pergamene, con atti anteriori al secolo IX; e gli Archivi di Torino, Milano, Firenze e Roma non ne posseggono meno, con atti parimenti antichi.

Si aggiunga ancora che gli uffici non solo devono provvedere agli archivi statali, ma anche a quelli comunali e a quelli privati. Vi è inoltre un ufficio centrale degli archivi di Stato, delle scuole di paleografia archivistica e diplomatica e l'archivio della ex casa regnante. Pertanto, esiste non solo la necessità di aumentare il numero del personale, ma anche di migliorare il trattamento economico, per fare in modo che i migliori possano scegliere questa carriera e non optare per quella universitaria.

Le principali modifiche che il disegno di legge reca sono la modifica della denominazione di Archivio del Regno in Archivio generale dello Stato; la istituzione di un posto di grado quarto con la qualifica di soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato; l'aumento dei posti del gruppo A; la sostituzione dell'attuale ruolo transitorio di gruppo B con un ruolo ordinario di gruppo B; la modifica della ripartizione dei posti nei gradi di gruppo C e l'aumento del numero complessivo dei posti del ruolo subalterni, la pubblicità degli atti.

CASTAGNO. Ho avuto dei memoriali da parte degli impiegati del gruppo C; vorrei qualche delucidazione sulla possibilità o impossibilità del loro passaggio, sia pure con concorso interno, al gruppo B.

RICCIO, *relatore*. Con questo disegno di legge si provvede ad una più equa ripartizione dei posti nei vari gradi di gruppo C; ora, dato che nel gruppo C vi sono molti impiegati che posseggono la laurea, si potrà con altro disegno di legge far sì che questi impiegati, con un concorso interno, possano passare in altro ruolo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In questa sede non credo sia il caso di apportare delle modifiche; se si ravviserà la opportunità, si potrà presentare un altro disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

La denominazione di « Archivio del Regno » è modificata in quella di « Archivio centrale dello Stato ». Al direttore di detto Archivio è conferita la qualifica di soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le tabelle C, D ed E annesse alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sono sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge, vistate dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro.

(È approvato).

#### Art. 3.

La nomina a soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato è deliberata dal Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio Superiore degli Archivi.

La nomina ad ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli, al quale possono partecipare, oltre ai funzionari di grado V dell'Amministrazione degli Archivi, anche i soprintendenti ed i direttori capi di 2ª classe che abbiano compiuto un triennio di servizio nel grado VI e siano in possesso degli altri requisiti di legge.

Le promozioni a soprintendente ed a direttore capo di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio Superiore degli Archivi, ai soprintendenti ed ai direttori capi di II classe, che abbiano compiuto un triennio di servizio nel grado VI e posseggano gli altri requisiti di legge.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le promozioni al grado VI sono conferite mediante concorso per titoli e per ogni singola sede di Soprintendenza e Direzione degli Archivi indicati nell'allegato 2 della tabella A, fra i funzionari che abbiano compiuto almeno un triennio di servizio nel grado VII.

I trasferimenti da sede a sede di Soprintendenza e di Direzione degli Archivi suddetti sono disposti mediante concorso.

Il giudizio sui concorsi è demandato al Consiglio Superiore degli Archivi, il quale delibera a scrutinio segreto nei riguardi di ciascun concorrente.

(È approvato).

#### Art. 5.

Le nomine alle Direzioni degli Archivi non compresi fra quelli indicati nell'allegato 2 della tabella A sono conferite su designazione del Consiglio Superiore degli Archivi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per l'ammissione al grado iniziale del ruolo di gruppo B è richiesto il diploma di maturità classica.

Le prove di esame per l'ammissione al ruolo suddetto e quelle dell'esame di concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione al grado IX sono scritte ed orali e si svolgono in base ai programmi stabiliti negli allegati 1, 2 e 3 della tabella D annessa alla presente legge, vistata dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta: del direttore generale dell'Amministrazione civile o di un prefetto in servizio al Ministero dell'interno, presidente; del capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato o di un vice prefetto in servizio al Ministero; di tre membri designati dal Consiglio Superiore degli Archivi.

Per il giudizio sulla conoscenza delle lingue straniere possono essere aggregati alla Commissione uno o più esperti con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno o degli Archivi di Stato, di grado non superiore al IX, in servizio al Ministero.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il ruolo di gruppo B del personale degli Archivi provinciali di Stato, approvato col regio decreto 22 settembre 1932, n. 1391,

allegato 1, e reso transitorio con l'articolo 38 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, nonché i ruoli transitori dei gruppi C e subalterni istituiti con regio decreto 22 settembre 1932, n. 1391, sono soppressi.

Il personale appartenente a detti ruoli sarà inquadrato nel corrispondente grado dei ruoli ordinari di pari gruppo, conservando l'anzianità posseduta.

(È approvato).

#### Art. 8.

Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 per il personale degli Archivi di Stato avente grado non superiore al V le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi.

Al Consiglio Superiore degli Archivi ed alla Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni relative ai provvedimenti che riguardano il personale, non partecipano i membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99.

(È approvato).

#### Art. 9.

La data di pubblicità degli atti, di cui all'articolo 14 della legge 22 dicembre 1939, numero 2006, è stabilita al 1900.

(È approvato).

#### Art. 10.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i funzionari che disimpegnano sia la funzione di soprintendente, sia quella di direttore degli Archivi previsti nell'allegato 2 della tabella A dovranno indicare, con domanda, a quale delle due funzioni intendano essere conservati. Sulle domande provvederà il Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio Superiore degli Archivi.

(È approvato).

## Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge, effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 7, i posti che risulteranno disponibili nel grado iniziale del ruolo di gruppo *B* saranno conferiti mediante concorso per esame riservato, limitatamente ai due terzi dei posti stessi, ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione degli Archivi di Stato in possesso del prescritto titolo di studio ed in servizio nella stessa Amministrazione da almeno tre anni dalla data del bando di concorso.

*(È approvato).*

## Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile, per l'esercizio 1952-1953, in lire 3.350.000, sarà fatto fronte mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

## TABELLA A.

## ALLEGATO 1.

## SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

1. - TORINO. — Provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli (con sede presso l'Archivio di Stato di Torino).
2. - GENOVA. — Provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Massa-Carrara, Savona, Cagliari, Sassari e Nuoro (con sede presso l'Archivio di Stato di Genova).
3. - MILANO. — Provincie di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese (con sede presso l'Archivio di Stato di Milano).
4. - VENEZIA. — Provincie di: Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Trento, Bolzano e Gorizia (con sede presso l'Archivio di Stato di Venezia).
5. - BOLOGNA. — Provincie di: Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Forlì e Ravenna (con sede presso l'Archivio di Stato di Bologna).
6. - FIRENZE. — Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena (con sede presso l'Archivio di Stato di Firenze).
7. - ROMA. — Provincie di: Roma, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata (con sede presso l'Archivio di Stato di Roma).
8. - NAPOLI. — Provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera (con sede presso l'Archivio di Stato di Napoli).
9. - PALERMO. — Provincie di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani (con sede presso l'Archivio di Stato di Palermo).

Visto: *Il Ministro dell'interno.*

Visto: *Il Ministro del tesoro.*

## ALLEGATO 2.

## ARCHIVI DI STATO

## ALLE CUI DIREZIONI DEVONO ESSERE PREPOSTI DIRETTORI CAPI

- |               |                |
|---------------|----------------|
| 1. — Torino.  | 8. — Napoli.   |
| 2. — Genova.  | 9. — Palermo.  |
| 3. — Milano.  | 10. — Cagliari |
| 4. — Venezia. | 11. — Mantova. |
| 5. — Bologna. | 12. — Modena.  |
| 6. — Firenze  | 13. — Lucca.   |
| 7. — Roma.    |                |

Visto: *Il Ministro dell'interno.*

Visto: *Il Ministro del tesoro.*

## TABELLA B.

## TABELLA DEI DIRITTI DI ARCHIVIO

1. — Diritto fisso di archivio . . . . .	L. 100
2. — Diritti di ricerca:	
a) per un atto singolo, di cui il richiedente indichi con precisione la data e la serie di archivio in cui è contenuto . . . . .	» 90
b) qualora nella richiesta gli estremi anzidetti manchino o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca. . . . .	» 200
3. — Diritti di ispezione e di lettura:	
a) di un singolo atto . . . . .	» 100
b) di più atti, per ogni singola ora di presenza nella sala di consultazione a pagamento . . . . .	» 100
c) se durante l'ispezione e lettura viene richiesta dall'interessato l'assistenza di un funzionario la tariffa è di . . . . .	» 400
4. — Diritti di trascrizione di documenti ed atti di archivio per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione:	
a) documenti o atti in carattere latino ed in lingua latina ed italiana o in altra lingua neo-latina, dal 1801 in poi . . . . .	» 75
b) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina, (inglese, tedesco, ecc.) dal 1801 in poi . . . . .	» 120
c) documenti od atti in carattere latino ed in lingua latina o italiana od in altra lingua neo-latina dal 1701 al 1800 . . . . .	» 135
d) documenti od atti in carattere latino e in lingua nè latina, nè neo-latina (inglese, tedesco, ecc.) dal 1701 al 1800 . . . . .	» 150
e) documenti od atti scritti in carattere latino e in lingua latina, o italiana o in altra lingua neo-latina durante i secoli XVI e XVII (1501-1700) . . . . .	» 240
f) documenti od atti scritti in carattere non latino (greci, tedeschi, arabi, ecc.) di qualsiasi età, documenti od atti scritti in qualsiasi idioma ed in qualsiasi carattere in epoca anteriore al 1501; documenti od atti scritti in carattere bollatico di qualsiasi età; documenti od atti deperiti che presentino particolari difficoltà di interpretazione, documenti od atti che, a giudizio insindacabile del direttore di Archivio, richiedano per la trascrizione una particolare competenza, per ogni ora di tempo impiegata nella trascrizione . . . . .	» 300



5. — Compilazione di stati di servizio, di dichiarazioni per svincolo di cauzione e qualsiasi attestato (per ogni ora di lavoro occorsa, così per la ricerca delle notizie come per la compilazione dei relativi attestati). . L. 70
6. — Copia di disegni e tipi geometrici:
- a) onorario al disegnatore o geometra per ogni ora di lavoro da concordarsi liberamente fra il richiedente e il disegnatore o geometra
- b) diritto di copia per ogni facciata di carta da bollo, commisurata in ragione della superficie del disegno tipo » 200
7. — Riproduzione fotografica ad uso privato di atti di archivio, oltre i diritti fisso e di ricerca e l'onorario al fotografo nella misura concordata liberamente fra il richiedente e il fotografo, per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto . . . » 225
8. — Riproduzione a penna od a colori di stemmi, sigilli e simili, oltre i diritti fisso e di ricerca o l'onorario al disegnatore, nella misura concordata come sopra per ogni facciata di dimensioni legali del documento riprodotto . . . . . » 300
9. — Autenticazioni di arma, o sigillo di autorità, non più esistenti o di notari, previo, in quanto occorra, il bollo straordinario dell'atto in cui la firma ed il sigillo sono apposti . . . . . » 300
10. — Atti dello Stato civile - diritti di ricerca:
- a) per un atto singolo di cui il richiedente indichi con precisione la data . . . . . » 30
- b) qualora nella richiesta manchino gli estremi o risultino errati, per ogni ora impiegata nella ricerca . . . » 50
- Diritti di trascrizione
- c) diritto fisso, per la prima facciata di dimensione legale di trascrizione . . . . . » 40
- d) per ogni facciata di dimensione legale di trascrizione oltre la prima . . . . . » 20
11. — Richiesta di urgenza - se il richiedente desidera che la trascrizione di un atto qualsiasi gli venga rilasciata di urgenza pagherà i diritti di archivio con l'aumento del 50 per cento.
12. — Per la circoscrizione dell'Archivio di Stato di Bolzano la misura dei diritti da corrispondersi per trascrizione dei documenti od atti di archivio, di cui al n. 4 della presente tabella, è la medesima per la lingua italiana e tedesca.

## AVVERTENZE

1. — Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico purchè ne richiedano l'autorizzazione, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi ed assoggettandosi alle disposizioni che saranno stabilite nel regolamento.

2. — Per la comunicazione degli atti per ragioni di privato interesse sono dovuti tre diritti a quello fisso, quello di ricerca e quello di lettura.

3. — Per i diritti stabiliti in ragione del tempo impiegato, la relativa certificazione viene fatta sotto la propria responsabilità, dal capo della Sezione del reparto ed è riportata per iscritto sulla domanda.

Le frazioni di ora vengono abbonate se inferiori ai trenta minuti, computate come un'ora intera se superiori.

4. — I diritti sono sempre dovuti anche se, fatte le ricerche, non si è trovato il documento richiesto.

5. — Qualora venga richiesto un attestato negativo, questo viene rilasciato sulla prescritta carta da bollo e sempre con la formula « non si trova », escludendo la dichiarazione di non esistenza.

6. — I diritti fisso e di ricerca sono dovuti anche quando si faccia istanza per ottenere copie di documenti dei quali non si desidera comunicazione nella sala di consultazione a pagamento.

7. — Le domande ed il pagamento dei diritti fisso e di ricerca hanno effetto per un mese dal giorno in cui il documento fu messo a disposizione del richiedente.

8. — Per la copia dei disegni e tipi geometrici il disegnatore o geometra deve essere scelto dal direttore dell'Archivio.

9. — Per la riproduzione fotografica e fototipica degli atti, il richiedente, nell'istanza da presentare alla Direzione dell'Archivio, deve designare il nome del tecnico, che deve essere di gradimento della Direzione stessa.

L'autorizzazione è subordinata alle restrizioni e garanzie prescritte con gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento approvato con regio decreto 7 gennaio 1909, n. 126, e le operazioni di riproduzione saranno sempre compiute nei locali di Archivio e sotto la costante vigilanza di un impiegato incaricato dalla Direzione.

Nel caso che si tratti di atti in condizione di conservazione non soddisfacenti e che possano soffrire danno per le ripetute riproduzioni e per qualsivoglia altro motivo, la Direzione può negare il permesso della riproduzione.

Qualora si tratti di domanda di riproduzioni con procedimenti fotografici a scopo editoriale, il richiedente deve sottostare agli obblighi fissati dal Regolamento 7 gennaio 1909, n. 126, secondo verrà, di volta in volta, stabilito dal Ministero dell'interno sentita la Giunta per gli Archivi di Stato.

Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

Le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento degli speciali diritti; debbono però essere osservate tutte le altre prescrizioni.

10. — Le norme del paragrafo precedente debbono essere osservate per i calchi ed i lucidi. Per tali lavori l'esecutore deve essere scelto dal direttore dell'Archivio.

11. — La Direzione dell'Archivio non può certificare che le riproduzioni fotografiche, le copie di disegni, i calchi ed i lucidi siano conformi all'originale, ma solo che sono stati riprodotti dall'originale esistente in Archivio.

12. — Non sono ammesse le domande per ottenere autenticazioni di alberi genealogici completati da particolari.

13. — Sono esenti dal pagamento dei diritti di Archivio:

a) le autorità governative, quando il documento sia necessario per motivi di servizio e nella richiesta sia fatto cenno di tale necessità, da menzionarsi poi nella formula di autenticazione;

b) le Province, i Comuni, gli enti per gli atti di loro appartenenza spontaneamente depositati negli Archivi di Stato e per i ruoli, bilanci, conti ed altri documenti versati, in osservanza alla legge, negli Archivi della Prefettura, quando si provi che l'esame e la copia di tali atti occorre nell'interesse delle amministrazioni che li versarono;

c) i privati, per gli atti concernenti il servizio militare, la liquidazione di pensioni a carico dello Stato e per gli atti di proprietà dei privati stessi, liberamente depositati in Archivio.

## TABELLA C.

## RUOLO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO

## RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A.

Grado	IV Soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato . . .	N.	1
»	V Ispettori generali . . . . .	»	2
»	V Soprintendenti di I classe . . . . .	»	2
»	V Direttori capi di I classe . . . . .	»	2
»	VI Soprintendenti di II classe . . . . .	»	7
»	VI Direttori capi di II classe . . . . .	»	11
»	VII Direttori di I classe . . . . .	»	28
»	VIII Direttori di II classe. . . . .	»	31
»	IX Primi archivisti di Stato . . . . .	»	36
»	X Archivisti di Stato . . . . .	»	43
			<hr/>
		N.	163
			<hr/> <hr/>

## RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO B.

Grado	VII Segretari capi di I classe di Soprintendenza . . .	N.	2
»	VIII Segretari capi di II classe di Soprintendenza . .	»	3
»	IX Segretari di I classe di Soprintendenza . . . . .	»	7
»	X e XI Segretari di II classe di Soprintendenza . . . .	»	18
			<hr/>
		N.	30
			<hr/> <hr/>

## RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C.

Grado	IX Coadiutori capi . . . . .	N.	8
»	X Primi coadiutori . . . . .	»	18
»	XI Coadiutori . . . . .	»	37
»	XII Aiutanti . . . . .	»	64
»	XIII Aiutanti aggiunti . . . . .	»	17
			<hr/>
		N.	144
			<hr/> <hr/>

## RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Custodi . . . . .	N.	45
Uscieri . . . . .	»	60
Inservienti . . . . .	»	24
		<hr/>
	N.	129
		<hr/> <hr/>

Visto: *Il Ministro dell'interno.*Visto: *Il Ministro del tesoro.*

TABELLA D.

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA DI ESAME PER L'AMMISSIONE AL GRUPPO B

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.  
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.  
Nozioni di Storia del Diritto Italiano.  
Legislazione archivistica.  
Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, francese, spagnolo, tedesco).

ALLEGATO 2.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI MERITO DISTINTO AL GRADO IX  
DI GRUPPO B

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.  
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.  
Servizio archivistico.  
Trascrizioni di un documento dei secoli XIV e XV.

PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.  
Archivistica e legislazione archivistica.  
Storia del Diritto Italiano.  
Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo) a scelta del candidato.

ALLEGATO 3.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI IDONEITÀ AL GRADO IX  
DEL GRUPPO B

PROVE SCRITTE.

Storia d'Italia dalle origini fino ai nostri giorni.  
Istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo.  
Archivistica (prova pratica).

## PROVE ORALI.

Le materie delle prove scritte.

Legislazione archivistica.

Nozioni di Storia del diritto italiano.

Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo) a scelta del candidato.

Visto: *Il Ministro dell'interno*

Visto: *Il Ministro del tesoro.*

PRESIDENTE. Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso con le tabelle allegate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Chiostergi ed altri: « Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio » (N. 2863) (Approvata dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Chiostergi ed altri: « Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio » già approvata dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole per quanto concerne la copertura finanziaria della spesa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

All'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.

(È approvato).

## Art. 2.

L'Unione nazionale mutilati per servizio collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi dei minorati per causa di servizio e delle provvidenze in loro favore.

Ad essa spetta la designazione dei rappresentanti dei mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare e civile, nelle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, la rieducazione e l'istruzione dei minorati per causa di servizio, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza di detta categoria di minorati nella propria amministrazione.

(È approvato).

## Art. 3.

L'Unione nazionale mutilati per servizio è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci.

(È approvato).

## Art. 4.

Sono estese all'Unione tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le istituzioni di assistenza e di beneficenza.

Agli effetti fiscali l'Unione è equiparata alle Amministrazioni dello Stato. In particolare, gli immobili adibiti a sede dell'Unione sono esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali. L'Unione è esente dall'imposta di ricchezza mobile, nonchè dall'imposta comunale

sull'industria, con relativa addizionale provinciale e dalla imposta in favore delle Camere di commercio, industria e agricoltura, normalmente commisurate sullo stesso imponibile.

Sono altresì esenti dall'imposta di consumo i mobili, il gas, la luce, l'energia elettrica e tutti gli altri generi, compresi i materiali occorrenti per la costruzione, l'adattamento, il corredo e il funzionamento degli istituti dell'Unione, compresi i locali di direzione, amministrazione, contabilità e simili, ovunque situati, nonché per qualsiasi forma di attività diretta al conseguimento degli scopi dell'Ente.

L'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito è dovuta dall'Unione nella misura della metà del tributo ordinario.

(È approvato).

#### Art. 5.

L'Avvocatura dello Stato può assumere, se richiesta, la rappresentanza e la difesa dell'Unione in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

(È approvato).

#### Art. 6.

L'Unione ha facoltà di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio, militare o civile, divenuti tali non per fatti di guerra, residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione privilegiata ordinaria, o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.

(È approvato).

#### Art. 7.

La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Uffici provinciali del tesoro presso le Intendenze di finanza, per i titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario a carico dello Stato, e dai rispettivi servizi di Tesoreria, per i titolari di pensione, o di assegno privilegiato ordinario, o di assegno per minorazione a carico degli enti locali, territoriali ed istituzionali.

Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato al Comitato centrale direttivo dell'Unione.

Spetta al Comitato medesimo di ripartire il complessivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

(È approvato).

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto in votazione la proposta di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 10,30.